

21/231/CU27/C2

**POSIZIONE SUL PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA A)  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2021, N. 209, RECANTE "MISURE  
URGENTI FINANZIARIE E FISCALI" (S 2470)**

*Punto 27) Odg Conferenza Unificata*

Nel parere sul DL 146/2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiamato l'urgenza di soluzioni nell'esercizio 2021 alle criticità riguardanti gli equilibri dei bilanci regionali sia per la parte "Sanità", a causa di un significativo scostamento sulla spesa sanitaria per il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021 che attualmente non è coperto da finanziamenti in decreti emergenziali, che per le "Minori entrate" accertate per il 2021 nei bilanci regionali in quanto la compensazione del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, non è in grado di garantire per una parte delle Regioni le entrate che erano state prefissate con la manovra 2020-2021.

Questi temi erano stati anticipati con lettere del 21 e del 22 settembre scorso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro della Salute, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerando positivamente l'impegno del Governo che in sede di conversione del DL 146/2021 ha messo a disposizione un contributo di 600 milioni di euro per le maggiori spese sanitarie sostenute per l'emergenza Covid -19, si ravvisa che la risposta non può considerarsi risolutiva in una situazione in cui le maggiori spese registrate causa Covid – 19 dalle Regioni sono pari a circa 8,112 miliardi.

Non può che osservarsi che, sia per il DL 146/2021 che per il DL 209/2021, il Governo ha anticipato importanti spese all'esercizio 2021: ben 2,950 miliardi di euro per rete ferroviaria; 1,850 miliardi di euro per acquisto vaccini SARS – CoV – 19 e farmaci cura Covid – 19 ad esempio, su cui ci si interroga circa l'immediata spendibilità delle risorse soprattutto per la parte capitale essendo le norme entrate in vigore sul volgere della fine dell'esercizio (le ultime risorse il 10 dicembre 2021). Si ricorda, infatti, che RFI, destinataria delle risorse, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui i relativi effetti sul saldo di indebitamento netto si dovrebbero registrare solo con l'effettivo pagamento delle spese da parte della stessa e non solo per il trasferimento delle risorse dallo Stato.

A fronte di questi nuovi anticipi di spesa sono state trovate le rispettive coperture rivisitando tutti gli stanziamenti di spesa per contributi all'emergenza non utilizzati e verificando la sussistenza di maggiori risorse di tutti i fondi previsti a bilancio in particolare dai fondi per i residui passivi, residui passivi perenti o effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

È chiaro che la scelta del Governo, legittima, è stata quella di non utilizzare le risorse a disposizione per il tema degli equilibri dei bilanci regionali (parte sanità e non sanità) che rimangono irrisolti.

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede che possa essere individuata una soluzione condivisa alle tematiche elencate da veicolare nel provvedimento durante l'iter parlamentare ribadendo la disponibilità al confronto con il Governo. Si esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti.**

### **Emendamenti al DL 209/2021**

<b>1. Emergenza sanitaria anno 2021 .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Estensione norma interpretativa art. 3 .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Abrogazione spese di notifica e spese legali cartelle "Saldo e Stralcio" .....</b>	<b>4</b>

#### **1. Emergenza sanitaria anno 2021**

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

*"Articolo 1 bis (Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

*1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato eccezionalmente di 500 milioni di euro, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."*

2. All'onere si provvede mediante riduzione di 500 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto per l'anno 2021.

### **Relazione**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con lettere del 21 e del 22 settembre scorso, ha evidenziato che le Regioni e le Province autonome stanno facendo fronte a una maggiore spesa

sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021 che attualmente non è coperta da finanziamenti in decreti emergenziali, oltreché dall'assenza per l'anno in corso del finanziamento per le spese emergenza COVID-19 che pur sono state limitate soprattutto al primo quadrimestre dell'anno scorso, e delle risorse per il *pay-back* farmaceutico utilizzate per la copertura della gestione emergenziale del 2020 in linea con uno spiccato senso di responsabilità. Si rende necessario per salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale con un incremento eccezionale del fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021.

## 2. Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario

1. All'articolo 1 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le Regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.”.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 1, del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
<b>Abruzzo</b>	15.437.118,57
<b>Basilicata</b>	-
<b>Calabria</b>	78.655.325,63
<b>Campania</b>	-
<b>Emilia Romagna</b>	19.863.976,45
<b>Lazio</b>	2.607.236,44
<b>Liguria</b>	-
<b>Lombardia</b>	159.511.996,65
<b>Marche</b>	-
<b>Molise</b>	219.505,24
<b>Piemonte</b>	-
<b>Puglia</b>	-
<b>Toscana</b>	22.484.825,22
<b>Umbria</b>	3.797.827,29
<b>Veneto</b>	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

### Relazione

Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle Regioni tutelando, altresì, gli investimenti pubblici nelle Regioni a statuto ordinario, è incrementato il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni istituito dal DL 34/2020 che, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, risulta incapiente

per alcune Regioni già per l'esercizio 2020, pur avendo tutto il comparto rispettato l'obiettivo di finanza pubblica oltre che l'equilibrio economico. Le entrate registrate dai bilanci regionali nel 2021 registrano un forte calo soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo stante le proroghe legislative per la riscossione tributaria.

Per garantire le entrate prefissate nel biennio con la manovra 2020- 2021 secondo il principio contabile della competenza con cui sono costruiti i bilanci regionali, è necessario un incremento del Fondo di cui all'art. 111 del DL 34/2020 per salvaguardare gli equilibri di bilancio che, peraltro, per gli importi in questione assicurano la copertura finanziaria di investimenti regionali. All'onere si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell'articolo 16, mantenendo il vincolo finalizzato alla spesa per investimenti.

Il riparto delle risorse aggiuntive è definito in proporzione alla stima delle minori entrate registrate nel 2021 rispetto al 2019 e dei ristori erogati nell'esercizio 2020 per la copertura delle minori entrate del biennio 2020 - 2021.

### **3. Estensione norma interpretativa art. 3**

1. Al comma 1, dell'articolo 3, le parole "dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite con degli enti erogatori ovvero delle pubbliche amministrazioni".

#### **Relazione**

La norma prevede che i contributi a fondo perduto erogati, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, da parte di Agenzia entrate, non siano soggetti ai controlli di "carichi pendenti da ruoli" da effettuare presso Agenzia Entrate Riscossioni.

La proposta di emendamento permette anche alle Regioni, di poter utilizzare tale eccezione.

### **4. Abrogazione spese di notifica e spese legali cartelle "Saldo e Stralcio"**

1. Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

*"Articolo 3 bis - Misure in materia di spese di notifica e spese legali)*

1. È abrogato il comma 8, dell'articolo 4 del decreto - legge 22 marzo 2021, n.41 (convertito, con modificazioni nella legge 21 maggio 2021, n.69.
2. A decorrere dall'anno 2022 non trova applicazione l'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 4 del decreto - legge del 23/10/2018, n. 119 convertito in legge del 17/12/2018 n. 136. Non si procede al rimborso di quanto già versato."
3. All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Relazione**

I fini dell'emendamento sono l'abrogazione e la sospensione dal 2022 di norme che prevedono il rimborso di spese legali e spese di notifica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento di ruoli straordinario ex lege e non per provvedimenti di sgravio disposti dall'ente creditore (enti territoriali). Lo Stato, nel legiferare, non ha previsto né la compensazione per queste minori entrate

per gli enti territoriali né si è fatto carico del rimborso di queste spese legali e di notifica che sono, al contrario, poste in carico agli enti per provvedimento di legge.

Infatti, l'articolo 4, ai commi 4-11 del DL 41/2021, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni sul precedente stralcio (di cui di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, ovvero lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Inoltre, le spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti, ove non ancora saldate al 23 marzo 2021, sono rimborsate all'agente della riscossione. **Tale rimborso è effettuato**, a scelta del singolo **ente creditore**, in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, **con oneri a carico dello stesso ente**. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Anche l'art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119 ha disposto lo Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Di nuovo, le ricadute per gli enti territoriali sono minori entrate per i crediti annullati e maggiori spese dovute al comma 3 dell'art 4 che prevede a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione sino a tutto il 2040, in rate annuali il rimborso delle spese esecutive (ex art, 4 comma 1 d.l. 119/2018). Il comma 3 dello stesso articolo 4 dispone che per i carichi viene presentata richiesta di rimborso al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, con oneri a proprio carico.

**All'interno della disciplina dell'equilibrio di bilancio di competenza a cui gli enti territoriali sono tenuti, tali norme determinano un aggravio della spesa senza entrate correlate, anche alla luce delle minori entrate che gli enti hanno subito a causa della pandemia e non completamente compensate dal fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e Province autonome, di cui all'art. 111 del DL 34/2020, se ne chiede l'abrogazione e la sospensione.**

Roma, 16 dicembre 2021